

## REGOLAMENTO ATTUATIVO

### Art. 1 (Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dallo Statuto, dal presente Regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

## TITOLO I

### Attività del Consorzio

#### Art. 2 - Attività

Il Consorzio ha per oggetto sociale quanto previsto dall'art. 2 dello statuto, e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

#### Art. 3 - Operazioni

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale.

Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

#### Art. 4 - Svolgimento dei compiti

A norma di statuto la Commissione Amministratrice è investita dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' quindi compito della Commissione Amministratrice, in applicazione dello statuto e del presente regolamento, definire le attività da svolgere e i soggetti incaricati di realizzare le attività.

## TITOLO 2

### Dei soci

#### Art. 5 - Soci

Possono essere soci del Consorzio tutti i soggetti come dall'art. 3 comma 1 dello statuto.

#### Art. 6 - Modalità di ammissione dei soci

Il soggetto che intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare domanda scritta al Presidente, secondo le modalità di seguito stabilite.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

1. l'esatta denominazione del richiedente;
2. la sua residenza o sede legale;
3. le generalità dell'eventuale legale rappresentante;
4. le generalità della persona che rappresenterà il socio negli organi consortili;
5. la dichiarazione a firma autografa del richiedente o legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del presente regolamento e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta e in particolare della condivisione piena ed incondizionata delle finalità del Consorzio e dei mezzi atti a perseguire dette finalità.

In ogni caso non possono essere ammessi quali Soci e condizione di esclusione qualora rilevato successivamente all'adesione, le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Allo stesso modo, non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche o giuridiche o enti collettivi che hanno subito condanne penali in materia ambientale e che in particolare hanno commesso:

inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; circostanze aggravanti; uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite; scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee; scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; discarica non autorizzata; miscelazione di rifiuti; deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi; bonifica dei siti; bonifica dei siti da sostanze pericolose; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività; sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; superamento valori limite di emissione e di qualità

dell'aria; disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

**A) Per gli Enti locali ed altri Enti pubblici proprietari di beni agricoli e forestali:**

1. dati catastali della proprietà agro-silvo-pastorale proposta in gestione al Consorzio;
2. documenti che attestino il diritto di proprietà e/o d'uso delle aree agro-silvo-pastorali proposte in gestione Consorzio;
3. delibera di adesione al Consorzio;
4. autodichiarazione che attesti l'assenza di contenziosi in corso (es. contenziosi ereditari, contenziosi di confine, ecc.).

**B) Privati proprietari di beni agricoli e forestali posti nel territorio degli Enti locali aderenti al Consorzio anche associati tra loro:**

1. dati catastali della proprietà agro-silvo-pastorale proposta in gestione al Consorzio;
2. documenti che attestino il diritto di proprietà e/o d'uso delle aree agro-silvo-pastorali proposte in gestione al Consorzio;
3. in caso di proprietà privata associata: estratto autentico del contratto/statuto in vigore, delibera di adesione al Consorzio e nomina del rappresentante nel Consorzio;
4. in caso di fondi in comproprietà o comunione, delega da parte dei singoli proprietari ad un loro unico rappresentante presso il Consorzio;
5. autodichiarazione che attesti l'assenza di contenziosi in corso (es. contenziosi ereditari, contenziosi di confine, ecc.).

**C) Aziende agricole poste nel territorio degli Enti locali aderenti al Consorzio anche associate tra loro:**

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. eventuale estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
3. eventuale delibera di adesione al Consorzio e nomina del rappresentante;
4. certificato di regolarità contributiva;
5. autocertificazione di assenza di carichi pendenti, procedimenti in corso, casellario giudiziario, ecc.;
6. in caso di apporto di beni agricoli e/o forestali oltre a quanto sopra indicato occorrerà fornire:
  - 6.1. dati catastali della proprietà agro-silvo-pastorale proposta in gestione Consorzio;
  - 6.2. documenti che attestino la proprietà e/o la conduzione delle aree agro-silvo-pastorali.

Nel caso di conduzione la documentazione dovrà fornire una durata che garantisca una permanenza di lungo periodo nel Consorzio.

**D) Imprese comunque costituite aventi finalità nello sviluppo del patrimonio agro-silvo-pastorale come da art. 3 comma 1 lettera d) dello statuto.**

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. eventuale estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
3. eventuale copia di delibera di adesione al Consorzio e nomina del rappresentante;
4. certificato di regolarità contributiva;
5. certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti;
6. in caso di apporto di beni agricoli e/o forestali oltre a quanto sopra indicato occorrerà fornire:
  - 6.1. dati catastali della proprietà agro-silvo-pastorale proposta in gestione Consorzio;
  - 6.2. documenti che attestino la proprietà e/o la conduzione delle aree agro-silvo-pastorali.

Nel caso di conduzione la documentazione dovrà fornire una durata che garantisca una permanenza di lungo periodo nel Consorzio.

L'ingresso di questo tipo di soci è sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica.

In ogni caso la Commissione Amministratrice potrà richiedere ulteriore documentazione.

La Commissione Amministratrice effettua la verifica della regolarità della domanda presentata e dei documenti a corredo con lo scopo di fornire tutte le indicazioni necessarie per deliberare l'ammissione.

L'ammissione di un nuovo consorziato è proposta dal Presidente e deliberata dall'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto.

La decisione assembleare di ammissione con relativa determinazione della quota da sottoscrivere dovrà essere comunicata per iscritto (via PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e in grado di garantire l'avvenuta consegna) all'interessato entro 30 giorni. Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento.

La formalizzazione di adesione è subordinata all'accettazione in forma scritta da parte dell'interessato della decisione assembleare comprensiva della determinazione della quota di iscrizione e dell' eventuale quota di partecipazione.

L'eventuale delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

La qualifica di socio con i conseguenti diritti e doveri e l'iscrizione a libro soci si acquisisce, dopo che l'ammissione sia stata deliberata dall'Assemblea, al termine del ciclo di controllo della trasmissione di tutta la documentazione prevista e del versamento della quota di iscrizione.

Nel caso di delega a rappresentare in Assemblea dei Soci il delegato deve rispettare le stesse condizioni di ammissibilità a socio previste per il delegante e in particolare non possono essere delegate persone fisiche interdette, inabilite, che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o che abbiano subito condanne penali in materia ambientale.

#### **Art. 7 - Obblighi dei soci**

Il nuovo socio dovrà entro 15 giorni adempiere alle obbligazioni previste dallo statuto e dai regolamenti interni.

I soci proprietari e conduttori di terreni agro-silvo-pastorali all'atto della ammissione conferiscono al Consorzio la gestione dei terreni consistente nella realizzazione operativa della programmazione, con le modalità previste da eventuali accordi di ammissione e dal presente regolamento.

#### **Art. 8 - Obbligazioni consortili per iniziative su mandato dei soci**

In caso di obbligazioni assunte dal Consorzio per conto dei singoli consorziati il Consorzio è responsabile verso i terzi solamente in via subordinata rispetto al singolo consorziato, obbligato principale, e pertanto il terzo potrà agire contro il Consorzio dopo che il terzo stesso abbia tentato ogni azione nei confronti del consorziato. Il Consorzio comunque potrà agire in rivalsa verso il consorziato, debitore principale, per ogni inadempimento dello stesso consorziato. Se quest'ultimo è insolvente, il suo debito nei confronti del Consorzio si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle rispettive quote (art. 2615 c.c., secondo comma).

#### **Art. 9 - Modalità di uscita dei soci dal Consorzio**

##### **a) Uscita per recesso**

A maggior chiarimento dei casi stabiliti dall'art. 5 dello statuto, si specifica che il recesso dal Consorzio è consentito nei seguenti casi:

1. inadempienza degli obblighi assunti dal Consorzio nei confronti del socio, stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto;
2. cambio di destinazione d'uso delle proprietà agro-silvo-pastorali delegate al Consorzio;
3. esproprio totale delle proprietà agro-silvo-pastorali delegate al Consorzio;
4. distruzione totale del patrimonio agro-silvo-pastorale delegato al Consorzio per disastri naturali (incendio, frane, alluvioni, uragani, ...).

Il recesso dal Consorzio avviene secondo quanto stabilito nello statuto.

##### **b) Uscita per esclusione**

A maggior chiarimento dei casi stabiliti dall'art 5 dello statuto, si specifica inoltre che l'esclusione dal Consorzio può avvenire per morosità del socio nel pagamento degli oneri dovuti al Consorzio o ad altro socio non regolarizzati nei termini previsti dalla richiesta di regolarizzazione;

Al recesso o esclusione consegue il versamento al Consorzio da parte del socio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti e dei contributi non ancora versati o per i quali vi è l'impegno a versarli, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 10 - Sanzioni**

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del Consorzio, il Presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca la Commissione Amministratrice per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto dallo statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento o nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del Consorzio o di un altro socio sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti, salvo i limiti di Legge. Se la morosità si protrae oltre i termini previsti dalla richiesta di regolarizzazione, su proposta della Commissione Amministratrice, l'assemblea può deliberare l'esclusione del socio moroso dal Consorzio;

b) per inadempienza degli obblighi assunti dal Consorzio per conto dei consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, su proposta del Commissione Amministratrice, oltre all'addebito al socio inadempiente delle maggiori spese e del danno subito, l'assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fintantoché non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponda alle esigenze cui il Consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere.

#### **Art. 11 – Controversie**

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

### **TITOLO 3**

#### **Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali**

#### **Art. 12 - Criteri generali di gestione**

Il Consorzio ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse agro-silvo-pastorali che sono nella disponibilità dei consorziati, nonché la prestazione, attraverso servizi e lavori, a favore di Enti pubblici o privati.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata dei territori agro-silvo-pastorali messi a disposizione dagli aderenti finalizzata alla loro tutela e valorizzazione.

#### **Art. 13 - Programmazione degli interventi**

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente Art. 2, la Commissione Amministratrice predisporrà contestualmente al Bilancio Preventivo il programma annuale di intervento, che verrà reso noto ai consorziati affinché possano manifestare il proprio interesse allo svolgimento delle attività previste entro il 31 Dicembre.

#### **Art. 14 - Pianificazione delle superfici forestali**

Per le proprietà forestali consorziate deve essere predisposto un apposito Piano (piani economici delle proprietà agro-silvo-pastorali). La redazione del Piano viene demandata al Consorzio. L'approvazione del Piano da parte del consorziato vale da accettazione del tipo di gestione che sarà messa in carico dei singoli terreni.

#### **Art. 15 - Interventi**

Il Consorzio può eseguire tutti gli interventi previsti dall'art. 2 dello Statuto.

Potrà realizzare tutta la progettazione possibile al fine di accedere ai fondi che a tale scopo sono messi a disposizione .

I rapporti giuridici ed economici per le attività descritte sono definiti dalla Commissione Amministratrice con propria regolamentazione, nel rispetto di criteri ed indirizzi generali forniti dall'Assemblea.

#### **Art. 16 - Esecuzione degli interventi**

Gli interventi potranno essere eseguiti in economia, tramite affidamento diretto ai consorziati e in appalto, su deliberazione della Commissione Amministratrice nel rispetto della normativa vigente.

I consorziati affidatari degli interventi si impegnano a versare una parte del loro compenso al Consorzio: la quota minima è pari al 5% e potrà essere maggiorata in seguito a contrattazione tra consorziato e Commissione Amministratrice, in base alla tipologia ed entità dei lavori.

L'assegnazione dei lavori avverrà con il criterio della rotazione dei soggetti.

Sono fatte salve le gestioni in autonomia, da parte dei comuni consorziati, degli usi civici ed i regolamenti di fasce in uso.

#### **Art. 17 - Conferimento Legname**

Al Consorzio potrà essere conferito legname in piedi e/o legname già allestito, le esatte modalità saranno illustrate nell'apposito Regolamento.

#### **Art. 18 - Autorizzazione degli interventi**

Per la realizzazione degli interventi è sempre necessario il preventivo consenso scritto del proprietario dei terreni sui quali sono previsti gli interventi stessi.

Per la messa in atto degli interventi di miglioramento forestale e fondiario previsti nella pianificazione non sono necessarie ulteriori approvazioni da parte dei consorziati, che saranno altresì informati delle attività da svolgersi da parte del Direttore Tecnico.

### **TITOLO 4**

#### **Del funzionamento degli organi consortili**

#### **Art. 19 - Funzionamento degli organi consortili**

Per il funzionamento degli organi consortili si fa riferimento a quanto previsto dallo statuto.

Alle riunioni degli organi consortili partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Tecnico.

#### **Art. 20 – Presidente**

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al Presidente che dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e della Commissione amministratrice, convoca e presiede l'Assemblea e la Commissione amministratrice.

Nei casi d'indifferibilità ed urgenza, adotta ogni determinazione atta a garantire il corretto funzionamento del Consorzio, determinazioni che dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione della Commissione amministratrice.

Nel caso in cui il Presidente non rappresenti più il consorziato che lo ha nominato proprio rappresentante in seno al Consorzio, il socio dovrà presentare una richiesta motivata di revoca alla Commissione Amministratrice che provvederà, entro 30 gg dal ricevimento, alla convocazione dell'assemblea per effettuare una nuova nomina. Il Presidente decaduto rimarrà in carica fino alla nomina di quello nuovo.

#### **Art. 21 – Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviata per mezzo PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova certa agli amministratori dell'avvenuto ricevimento da parte di tutti i consorziati, almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data ,anche dell'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo.

L'Assemblea si convoca almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta la Commissione Amministratrice lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/4 dei voti spettanti in assemblea.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto a tanti voti come stabilito dall'art. 7 comma 2 dello statuto.

#### **Art. 22 - Commissione Amministratrice**

La Commissione Amministratrice è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviata per mezzo PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova certa agli amministratori dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte di tutti i membri, almeno 7 giorni prima della riunione salvo casi di urgenza. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data , nonché il luogo.

La Commissione Amministratrice si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Ogni componente ha diritto ad un voto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Oltre che attraverso riunioni convocate in un luogo fisico le riunioni della Commissione Amministratrice potranno effettuarsi anche in video conferenza o altri mezzi alternativi.

Nel caso in cui un componente la Commissione Amministratrice venga revocato in quanto il rapporto fiduciario con il consorziato che lo ha nominato è venuto meno e comunque per i motivi di cui allo Statuto ed alla Legge, il consorziato dovrà provvedere ad una nuova nomina.

#### **Art. 23 – Revisore dei Conti.**

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto, l'organo di revisione dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone alla Commissione Amministratrice. Copia della relazione è allegata al rendiconto.

### **TITOLO 5**

#### **Della Direzione Tecnica**

#### **Art. 24 – Funzioni del Direttore Tecnico**

Il Direttore Tecnico ha il compito di pianificare, progettare e dirigere le attività necessarie per il conseguimento delle finalità statutarie, rendendo operative le decisioni della Commissione Amministratrice.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi del Consorzio.

Il Direttore Tecnico ha facoltà in accordo con la Commissione Amministratrice di avvalersi della collaborazione di terzi abilitati all'uopo e di personale in organico presso i consorziati.

### **TITOLO 6**

#### **Della gestione finanziaria del Consorzio**

#### **Art. 25 – Quote associative.**

I soci fondatori hanno già deliberato la loro quota di iscrizione all'atto della costituzione del Consorzio pertanto a loro non si applica la seguente regolamentazione per la quota di iscrizione e di partecipazione.

**Iscrizione :**

La quota di iscrizione consortile per gli Enti locali ed altri Enti pubblici proprietari di beni agricoli e forestali è fissata in euro 100.

La quota di iscrizione consortile per i privati proprietari di beni agricoli e forestali posti nel territorio degli Enti Locali aderenti al Consorzio è fissata in euro 20.

La quota di iscrizione consortile per le imprese agricole poste nel territorio degli Enti locali aderenti al Consorzio, anche associate tra loro è fissata in euro 100.

La quota di iscrizione consortile per le aziende di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) dello statuto è fissata in euro 100.

I soci non possono essere iscritti a più di una categoria di quelle individuate dall'art. 3 comma 1 dello Statuto.

L'Assemblea ogni anno decide le quote di iscrizione al Consorzio.

#### **Partecipazione :**

Per le nuove iscrizioni la Commissione Amministratrice potrà proporre una quota di partecipazione, in virtù dell'attività svolta e dei risultati conseguiti , oltre alla quota di iscrizione.

Le quote di iscrizione e di partecipazione sono da ritenersi "una tantum" e quindi applicabili una sola volta.

#### **Contributo in conto esercizio :**

Potrà essere richiesto il versamento di un contributo in conto esercizio per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio come deliberato dalla Commissione Amministratrice e ratificato dall'Assemblea.

#### **Art. 26 – Fondo Consortile.**

Il Fondo Consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutti i consorziati in sede di atto costitutivo o all'atto d'iscrizione e dai contributi ad esso devoluti da chiunque. I consorziati ammessi successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà determinata dall'Assemblea che accoglierà la loro domanda d'iscrizione.

#### **Art. 27 – Contributi del Consorzio**

Le spese per la gestione del Consorzio sono totalmente supportate dai consorziati salvo specifici contributi da parte della Comunità Europea, dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici o privati.

Il contributo in conto esercizio per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio dovrà essere corrisposto da ogni consorziato sulla base delle quote versate.

#### **Art. 28 – Bilanci**

Il bilancio verrà redatto secondo quanto previsto dal Codice Civile (art. 2615 bis).

### **TITOLO 7**

#### **Modifiche del regolamento e disposizioni finali**

#### **Art. 29 – Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento sono apportate con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza qualificata come da art. 7 comma 6 dello Statuto. Prima di procedere all'approvazione definitiva, le proposte di modifica sono inviate ai consorziati per l'espressione del proprio parere non vincolante, in un termine di 10 giorni.

#### **Art. 30 – Disposizioni finali.**

I consorziati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi consortili.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del codice civile vigente in materia.